

TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente

Dott. Nicolò Sesta - Giudice

Dott. Gabriele Bordiga - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1763 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da

S.R., (C.F. (...)), nata a O. il (...), ivi residente, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avv...., che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

contro

S.P., (C.F. (...)), nato in L. S. il (...) e residente in C. dei P. (B.).

RESISTENTE - CONTUMACE

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;

intervenuto per legge

La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso, depositato in data 12.12.2016 e ritualmente notificato, S.R. ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione personale con addebito dal coniuge S.P., con cui la ricorrente aveva contratto matrimonio in data 12.11.1989 in ... (atto n. 130, p. s. II A - anno 1989, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ...) domandando, contestualmente, l'affidamento condiviso della figlia, all'epoca ancora minorenni, X..

Sul piano economico, inoltre, la ricorrente ha chiesto la determinazione a carico del P. di un assegno di mantenimento nei propri confronti della somma di Euro 2.000 e a favore dei figli, ormai entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti, L.S. e X., rispettivamente di Euro 1.200,00 ed Euro 800,00, con partecipazione nella misura del 70% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e ricreative, nonché l'assegnazione dell'abitazione coniugale ove risiede insieme alla figlia.

A fondamento della propria domanda la ricorrente ha dedotto che:

- dall'unione coniugale erano nati due figli, L. nato a O. il (...) e X. nata a M. il (...), entrambi non ancora economicamente indipendenti;
- il domicilio coniugale veniva stabilito in O., in un appartamento in locazione in via G.P. n. 4, per il quale veniva pagato un canone mensile di 579,00, oltre le spese condominiali, ed Euro 100,00 per l'affitto mensile di un garage contenente merce del P., per il quale la ricorrente aveva interrotto i pagamenti;
- nel 1988 la R. aveva dovuto cessare la propria attività lavorativa come parrucchiera per trasferirsi a Bologna con la famiglia dedicandosi alla cura dei figli e svolgendo l'attività di casalinga mentre il marito aveva iniziato a viaggiare, per esigenze lavorative, inizialmente per l'Eritrea e dal 2008 per la Nigeria ove era stato assunto da una società come termo idraulico con una retribuzione iniziale pari a Euro 3.400,00;
- nel 2010 aveva scoperto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una donna nigeriana dalla cui unione sentimentale era nato, nel 2011, un figlio, E.;
- soltanto nel 2013, tuttavia, la ricorrente veniva a conoscenza di tale evento;
- fino al 2016 il coniuge aveva provveduto, seppur talvolta in modo incostante, a versare alla ricorrente un contributo economico necessario per il proprio sostentamento e per le esigenze dei due figli;
- da settembre 2016, il P. aveva interrotto qualsiasi tipo di rapporto affettivo con i figli venendo meno anche al dovere di contribuire al loro mantenimento;
- la ricorrente era, peraltro, priva di un'occupazione;

- il P. aveva, inoltre, contratto un prestito con scadenza nella primavera 2017 e addebitato nel conto corrente cointestato ai due coniugi.

Preso atto delle dichiarazioni della sola parte ricorrente, non essendo comparso il resistente malgrado la notifica effettuata ex art. 142 c. all'estero (N.), il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.12.2017, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:

"Autorizza i coniugi a vivere separati.

Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre. Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. P. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico complessivo di Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno."

Nonostante la regolare notifica del ricorso, all'udienza del 28.06.2018, dinnanzi al G.I. nessuno si è costituito nell'interesse del convenuto che, pertanto, è stato dichiarato contumace.

Con sentenza parziale pubblicata in data 10.08.2018 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e accertamenti tributari condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di S.P., all'udienza del 20.10.2022, è stata tenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare, occorre osservare che in ordine alla separazione personale dei coniugi S.R. e S.P. nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 575/2018 del 08.08.2018.

Ciò premesso, in primo luogo, si rileva che in merito alla richiesta di regolamentazione del regime di affidamento della figlia X. - all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio di separazione ancora minorenni - con ricorso introduttivo, la R. ha domandato che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre.

Tale domanda deve, tuttavia, ritenersi superata in ragione del raggiungimento della maggiore età, nel corso del procedimento, da parte della stessa X.; ne consegue che sul punto nessuna statuizione può essere assunta, essendo la disciplina dell'affidamento limitata ai provvedimenti da assumersi nell'interesse di figli minori.

Con riguardo alle residue questioni controverse, deve, prioritariamente, valutarsi la richiesta di addebito della separazione in capo al P. avanzata dalla ricorrente.

La disciplina di riferimento in materia di addebito della separazione trova collocazione nell'art. 151, comma secondo, del codice civile ai sensi del quale "il giudice, pronunciando la separazione,

dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

Sul punto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito". (Cassazione civile, sez. I, 08.11.2022, n.32837)

In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che spetta in capo alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cassazione civ., sez. VI, 28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018).

È opportuno, ulteriormente, sottolineare che l'atteggiamento processuale adottato dal coniuge, rimasto contumace, non determina alcun effetto sul piano probatorio né inverte o solleva parte attrice dall'onere di fornire adeguata prova dei fatti e delle circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda, dovendosi altresì escludere che ciò possa costituire fatto idoneo a integrare un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, c.p.c., al fine di trarne argomenti di prova in danno della parte contumace. (Cassazione civ., sez. III, 13.06.2013, n. 14860; Cfr. altresì Corte appello, T., sez. II, 13/09/2022, n. 975 secondo cui, in modo analogo: "Il principio di non contestazione ex articolo 115 del c.p.c., non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi")

Passando all'esame nel merito della fattispecie, la ricorrente ha imputato la fine dell'unione coniugale al comportamento infedele del marito, il quale, nel corso della propria permanenza all'estero (più precisamente, in Nigeria) per esigenze lavorative, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna dalla cui unione sarebbe nato, nel (...), un figlio.

Sebbene la situazione prospettata dalla ricorrente trovi sufficiente riscontro nella documentazione prodotta, in particolare dal certificato relativo allo stato di famiglia del P. (cfr. allegato memorie 183 del 31.10.2018), da cui risulta che lo stesso abbia formato un nuovo nucleo familiare, si ritiene, tuttavia, che all'esito dell'istruttoria sia rimasta sfornita di adeguata prova la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti imputati al resistente e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.

Nello specifico, la ricorrente si è limitata ad affermare genericamente che l'infedeltà del coniuge è stata la causa principale della crisi matrimoniale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza senza, tuttavia, fornire a supporto di tali dichiarazioni sufficienti prove documentali e senza nemmeno formulare una prova testimoniale idonea a dimostrare l'incidenza causale della condotta del marito sulla crisi coniugale o quantomeno volta a far ritenere (tenuto anche conto della pressoché totale assenza del marito e della costante lontananza dei coniugi) che l'affectio coniugalis sia venuta a mancare esclusivamente in conseguenza del tradimento del coniuge.

Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui si ritiene di aderire, l'addebito della responsabilità della separazione non può essere pronunciato "nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cassazione civile, sez. I, 08.11.2022, n.32837), fermo restando che grava sulla parte che invoca l'addebito della separazione a carico dell'altro coniuge dimostrare l'efficacia causale della condotta infedele nella determinazione della crisi.

Non essendo stata raggiunta, nel caso di specie, la prova in ordine al suddetto nesso causale la richiesta di addebito della separazione in capo al P. non può trovare accoglimento.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa dell'infedeltà del marito, manifestatasi, secondo la ricorrente, in comportamenti pubblici lesivi della dignità personale del coniuge, proposta dalla R. nell'odierno giudizio, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Invero, sebbene alla luce dei più recenti risvolti giurisprudenziali si è giunti a riconoscere, ormai pacificamente, che "la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. , (...) sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale" (Cassazione civile, sez. VI, 19.11.2020, n.26383; Cassazione civile, sez. III, 07.03.2019, n. 6598;) il nostro ordinamento non consente il cumulo nel medesimo giudizio di domande autonome soggette a riti diversi.

Nello specifico, occorre richiamare quanto già affermato da questo stesso Tribunale, secondo cui, in accordo a giurisprudenza consolidata, l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario - salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse

riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi (Cassazione civile, sez. I, 08.09.2014, n.18870; Cass. civ. n. 20638 del 2004).

Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte, infatti, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte".

Ad abundantiam, si rileva che, in ogni caso, la domanda risarcitoria è stata, oltretutto, genericamente formulata e non compiutamente provata dalla ricorrente.

Per quanto concerne la richiesta della R. volta ad ottenere un assegno di mantenimento mensile da parte del P., la stessa è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto segue.

Invero, ai sensi dell'art. 156, primo comma, c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, è tenuto a stabilire a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri

Al fine di individuare la corretta interpretazione da attribuire al suddetto dettato normativo è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui "i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio". (Cassazione. civ. n. 12196 del 2017)

Tale impostazione risulta essere stata recentemente confermata dalla Suprema Corte la quale, nonostante alcuni pronunciamenti di segno contrario, è tornata a ribadire che la ragion d'essere del riferimento al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio deve essere ravvisata nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile, invece, nel caso dell'assegno divorzile il quale - considerata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa - presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio (Cassazione civile sez. I, 23.06.2022, n.20228; Cassazione. civ. n. 13408 del 2022).

Ciò premesso, è chiaro che l'entità di tale obbligazione deve, in ogni caso, essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (art. 156, comma secondo, c.c.); sicché risulta indispensabile verificare se, la situazione economica della ricorrente sia tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto anteriormente alla separazione - di cui, peraltro, la stessa è tenuta a fornire adeguata prova - procedendo, in seguito, a una valutazione comparativa dei mezzi di cui ciascun coniuge, in concreto, dispone. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06.08.2020, n.16740; Cassazione. civ. n. 12196 del 2017)

In considerazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si rende, pertanto, necessario effettuare una ricostruzione delle attuali situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Ebbene, con riguardo, alla condizione economica della ricorrente, ella ha allegato di aver percepito nel recente passato la somma mensile di Euro 980,00 a titolo di reddito di cittadinanza (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 17.3.2022) e che tale somma a partire da dicembre 2021 si è ridotta a 770,00 Euro (da erogarsi, sempre secondo quanto riferito dalla stessa parte, fino a giugno 2023, cfr. verbale ud. 27.6.2022); l'unica documentazione presente in atti al riguardo evidenzia che la domanda di reddito di cittadinanza della R., presentata il 26.3.2020, era stata accolta il 9.4.2020 per un importo annuale di Euro 11.760,00 e mensile di Euro 980,00. Tale risultanza, perciò conforta quanto allegato dalla ricorrente.

All'ultima udienza del 20.10.2022, tuttavia, è stato precisato che attualmente la ricorrente svolge, sempre nell'ambito della procedura per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, l'attività di badante (reperita dal Comune per 8 ore settimanali per un anno, regolarmente assicurata), il che le consente di percepire il RDC nell'attuale importo di Euro 840,00 mensili. Tenuto conto del fatto che, come visto sopra, le precedenti dichiarazioni della ricorrente in merito alla propria situazione economica avevano trovato pieno riscontro documentale e che tale ulteriore allegazione attesta un effettivo incremento dei propri introiti da Euro 770,00 a Euro 840,00 (e non può, conseguentemente, ritenersi volta a preconstituire gli elementi per ottenere un maggiore assegno di mantenimento), in assenza di prova contraria non si ravvisano ragioni per dubitare della corrispondenza di quanto rappresentato a verità.

Si deve dare atto, peraltro, che la R. sostiene il pagamento di un canone di locazione, come risulta dal contratto prodotto agli atti, pari a Euro 420,00 mensili (cfr. produzione del 29.9.2022)

Giova, infine, evidenziare che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, il Giudice è altresì tenuto a valutare la capacità di guadagno, anche potenziale, dei coniugi, "dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche" (Cassazione civile, sez. I, 06.09.2021, n. 24049).

Con riferimento alla possibilità della R. di reperire in futuro una stabile occupazione, non legata a misure assistenziali, assume certamente notevole rilievo anche l'aspetto anagrafico, in quanto il superamento della soglia dei sessant'anni preclude inevitabilmente alla ricorrente, pur non priva in assoluto di capacità lavorativa, gran parte delle possibilità di inserimento o ricollocamento nel mercato del lavoro, con conseguente difficoltà a conseguire ulteriori e autonome forme di reddito per soddisfare le normali necessità di vita del proprio nucleo familiare.

Con riguardo, invece, alla condizione economica del resistente, giova premettere che, all'epoca della presentazione del ricorso (e almeno fino al 2015), secondo quanto riferito dalla ricorrente, il P. svolgeva l'attività di termoidraulico per una società nigeriana percependo uno stipendio medio di circa 4.400,00 Euro, oltre vitto e alloggio.

Nonostante sia presumibile ritenere che i redditi riconosciuti al resistente all'estero fossero effettivamente superiori a quelli che è risultato percepire in Italia (circostanza che, secondo l'id quod

plerumque accidit, è normalmente sottesa al trasferimento per ragioni lavorative in paesi esteri così geograficamente e culturalmente distanti), tuttavia in assenza di ulteriori riscontri la circostanza concreta non si può ritenere compiutamente provata in quanto l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio formale l'effetto automatico della ficta confessio, bensì attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di ritenere come provate quelle circostanze all'esito del confronto con gli altri elementi a disposizione, imponendogli di valutare ogni altro elemento di prova emerso. Peraltro, si tenga conto che tale circostanza, quand'anche provata, perderebbe comunque parzialmente di rilevanza in quanto riferita ad uno stato di fatto risalente almeno a sette anni fa.

Tuttavia, tali indici presuntivi di una piena capacità di produrre reddito da parte del P. hanno reso necessario disporre indagini della Guardia di Finanza al fine di ricostruire la sua situazione patrimoniale: le stesse hanno confermato (come già risultante dalle indagini investigative svolte in forma privata dalla ricorrente, cfr. doc. prodotto il 14.3.2022) che a partire dal 04.01.2021 il P. medesimo è stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla società E.S. SRL. Secondo la relazione investigativa privata, il reddito lordo mensile che il P. percepisce da tale attività sarebbe pari a Euro 1.514,00.

In realtà, gli accertamenti demandati alla Guardia di Finanza dimostrano che egli ha percepito un reddito annuo lordo da lavoro dipendente crescente, ammontante a Euro 1.342,23 nel 2019, Euro 5.269,19 nel 2020 ed Euro 30.308,00 nel 2021 a cui si aggiungono ulteriori somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza pari a Euro 2.160 nell'anno 2019, 12.960,00 nell'anno 2020 e 1.080,00 nell'anno 2021.

Non deve, tuttavia, trascurarsi che il convenuto deve necessariamente presumersi gravato dalle spese necessarie per la cura del nuovo nucleo familiare, essendo documentata la sua convivenza con un figlio nato da altra relazione nel 2011.

In assenza di ulteriore documentazione attestante gli importi percepiti dal resistente a titolo di reddito da lavoro, deve necessariamente farsi riferimento, al fine di inquadrare la situazione reddituale del P., agli elementi sopra enunciati che costituiscono le risultanze più recenti emerse dall'istruttoria.

In particolare, si deve attribuire particolare rilevanza alla misura notevolmente maggiore rispetto al passato dei redditi dell'anno 2021, attestante un consolidamento della propria capacità reddituale, corroborato dal progressivo incremento dello stesso. La misura di tali introiti lordi, peraltro, attesta un reddito mensile superiore a quello emerso dalla relazione investigativa privata. Se quindi, quali parametri per individuare l'attuale reddito medio del resistente, devono considerarsi anche gli anni precedenti in cui risultavano guadagni decisamente inferiori, si ritiene di attribuire, in proporzione, maggior credibilità ai redditi recenti, anche in ragione del fatto che il contratto di lavoro attuale del P. (in vigore già dal 2021) risulta essere a tempo indeterminato. Si noti, peraltro, che tali importi risultano coerenti con le risultanze dell'anno 2022, con riferimento al quale la Guardia di Finanza ha dato atto esser state erogate dalla E.S. SRL somme pari a Euro 3.200,00 nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 26 febbraio.

Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo alla situazione economica di entrambe le parti, preso atto dello squilibrio economico tra le posizioni stesse, si ritiene giustificato il riconoscimento del diritto della ricorrente di percepire l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 300,00 mensili,

con decorrenza dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cassazione. civ. n. 2960/2017).

Con riguardo, infine, al profilo relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, sul punto, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, deve osservarsi che: "posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori: a) la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa; b) in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni" (principio enunciato in tema di divorzio, ma certamente estendibile per analogia in materia di separazione giudiziale da Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, n. 27904).

Inoltre, avuto riguardo al regime processuale in tema di ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti si evidenzia come, per costante giurisprudenza, "ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento per un figlio (ultra)maggiorenne è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore" (Corte appello, Cagliari, 06.05.2022, n. 224).

Invero, per ciò che attiene alla situazione della figlia X., risulta che la stessa abbia raggiunto da pochi anni la maggiore età ed è stato allegato come ella abbia intrapreso un percorso di studi universitario trasferendosi in altra città; seppur in assenza di specifica documentazione, l'età di soli 22 anni (la quale non permette di ritenere la ragazza ultra-maggiorenne) consente, di per sé, di ritenere allo stato credibile la prosecuzione degli studi; ad ogni modo, tale giovanissima età conduce a concludere con ragionevole certezza che X. non ha attualmente raggiunto un'indipendenza economica tale da giustificare il venir meno dell'obbligo del genitore al suo mantenimento.

Il Collegio reputa, per tali ragioni, congruo il versamento da parte del padre della somma di Euro 200,00 oltre il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie.

Con riferimento alla situazione del figlio L.S., risulta agli atti che anche egli abbia presentato domanda al fine di ottenere il reddito di cittadinanza (cfr. produzione documentale depositata in

data 29.09.2022) e che stia al momento percependo la somma di Euro 673,42 (cfr. produzione documentale Inps depositata in data 29.09.2022).

Secondo quanto riferito dalla madre, egli non svolge alcuna attività lavorativa poiché esonerato in quanto studente universitario (cfr. ud. del 20.10.2022).

Tuttavia, la circostanza che egli sia studente universitario è rimasta mera allegazione non documentata e all'udienza del 17.10.2019 era stato contrariamente affermato che L. "continuava a lavorare in nero" e che aveva "abbandonato gli studi universitari". Un'eventuale ripresa degli studi, quale circostanza sopravvenuta, avrebbe dovuto essere adeguatamente provata.

Il fatto stesso che egli abbia già in passato svolto attività lavorativa e che attualmente sia percettore di autonomo reddito di cittadinanza, tenuto conto dell'età dello stesso (32 anni, che qualificano senz'altro L. quale soggetto ultra-maggiorenne), non consente di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento, da ritenersi sempre più stringenti con l'aumentare dell'età del figlio maggiorenne interessato dalla richiesta.

In riferimento alla richiesta attorea, formulata con note di trattazione all'udienza del 17.03.2022, relativa all'ordine di pagamento diretto degli assegni di mantenimento a carico del datore di lavoro del sig. P. giova ricordare che, "in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto" (art. 156, comma 6, c.c.); ciò richiede una valutazione prognostica (che esula dalle motivazioni addotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni) in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento quindi, atto a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. (Cassazione civile, sez. I, 06.09.2021, n.24051)

Assumendo tale prospettiva, e considerato che, nel caso di specie, il P., ha provveduto in modo quantomeno incostante (come può evincersi dai saltuari accrediti negli estratti conto documentati dalla ricorrente, cfr. docc. allegati alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.), sussistono elementi concordanti che inducono legittimamente a dubitare in merito alla regolarità dei prossimi versamenti; sicché la domanda attorea merita accoglimento.

Con riguardo, infine, all'ultimo profilo controverso relativo all'assegnazione dell'abitazione familiare giova osservare che tale previsione, disciplinata dall'art. 337 sexies c.c., è volta principalmente a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.

Emerge chiaramente agli atti come la stessa ricorrente non viva più nella casa coniugale, avendo stipulato contratto di locazione per altro immobile, nonché come entrambi i figli non convivano più con la madre (secondo quanto dalla stessa affermato) per ragioni di studio.

Perciò, si ritiene siano venuti meno, nel caso di specie, i presupposti che giustificano l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.

Per quanto attiene il profilo delle spese processuali, giova, infine, osservare che, in linea di principio, ai fini della valutazione della ripartizione dell'onere delle spese di lite tra le parti "essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cassazione civile, sez. VI, 25.05.2020, n.9599; Cass. civ. n. 13498/2018).

Nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese della ricorrente, si ritiene equo condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite per la metà, con compensazione dell'ulteriore 50% tra le parti, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 1922 (utilizzando, alla luce del grado di complessità della causa e dell'importanza delle questioni trattate, stante il valore indeterminabile, lo scaglione da Euro 5.201 a 26.000).

P.Q.M.

il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 3.8.2018 con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:

- revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in via provvisoria e urgente in favore di S.R.;
- dispone l'obbligo per S.P. di corrispondere periodicamente, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di S.R., la somma di Euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento dell'ex-coniuge, da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT di variazione del costo della vita, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo per S.P. di corrispondere periodicamente, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di S.R. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia X., maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di Euro 200,00, da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT di variazione del costo della vita, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- ordina alla società E.S. SRL, con sede legale in C., via T. n. 86, di versare direttamente e mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di S.R., prelevandola dallo stipendio corrisposto a S.P., la somma complessiva di Euro 500,00 mensili,
- dispone l'obbligo per S.P. di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia X., maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente;
- dispone che S.P. provveda alla rifusione delle spese di lite in favore di S.R. nella misura del 50%, che liquida in Euro 2.538,5 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del restante 50%.

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del 30 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2023.